

Circ. n. 107/15 3876/Sn AAB/sb

Milano, 17 settembre 2015

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

ATTENZIONE!
ATTENZIONE!
ATTENZIONE!

Oggetto: **Chioschi su suolo pubblico - a partire dalla primavera del 2017 le concessioni di suolo pubblico saranno rinnovate dai Comuni mediante bandi (Gare).**

Secondo quanto stabilito dal Ministero Sviluppo Economico, in accordo con le Regioni e gli Enti locali (Accordo Conferenza unificata del 16/07/2015), le concessioni di suolo pubblico per l'attività di vendita di quotidiani e periodici, a partire dalla primavera del **2017**, verranno assegnate o rinnovate attraverso una gara pubblica.

Il che vuol dire che le concessioni di suolo pubblico oggi in essere verranno messe a bando!

Il procedimento di assegnazione o rinnovo è di competenza del Comune territorialmente competente, che è tenuto a rispettare l'Accordo del 16 luglio 2015 e quindi, in occasione del primo bando, il Comune deve prevedere una durata della concessione compresa tra **nove e dodici anni** e deve prevedere come "criterio di priorità" nell'assegnazione "la maggiore professionalità acquisita".

La maggiore professionalità acquisita è data:

- a) dall'anzianità di esercizio dell'edicola chiosco nell'area (40% del punteggio complessivo);
- b) dall'anzianità di impresa che è comprovata dall'iscrizione nel Registro delle imprese.


Invitiamo le strutture locali a monitorare l'operato delle Amministrazioni Comunali in materia con la massima attenzione, al fine di garantire il rispetto del criterio di priorità della maggiore professionalità acquisita, per tutelare gli interessi degli edicolanti che operano da anni su suolo pubblico e che hanno un concreto e legittimo interesse alla conferma della concessione di suolo pubblico per poter continuare a esercitare la vendita di quotidiani e periodici.

Vi terremo informati in merito a qualsivoglia ulteriore atto verrà approvato dal Governo e dalle Regioni in materia.

Resta fermo che lo SNAG intende intervenire in tutte le sedi competenti per verificare la correttezza di quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni e comunque per ottenere una disciplina che tenga conto della specificità dell'attività di vendita della stampa, anche nella regolamentazione del suolo pubblico.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)



All.: *CIRCOLARE TECNICA*

CIRCOLARE TECNICA

- Allegata alla circolare n° 107 Prot. 3876/Sn del 17/09/2015 -

Oggetto: **CHIOSCHI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO** - Accordo Conferenza Stato Regioni Enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto 28 agosto 1997, n. 281, siglato in data 16 luglio 2015.

Il 16 luglio 2015 è stato approvato nell'ambito della Conferenza Stato, Regioni, Enti locali l'Accordo sui criteri da applicare nelle **procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio** di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e **di rivendita di quotidiani e periodici**.

L'Accordo prevede che *“Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottano gli atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012, ... con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentino caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti.”*

Ad oggi non sono stati ancora adottati gli atti “interpretativi” di competenza del Governo, delle Regioni e degli Enti locali.

Tuttavia bisogna prendere atto del fatto che - secondo il Ministero delle Attività Produttive - anche ai chioschi edicola si applicherebbe la Direttiva Bolkestein nella parte in cui pone un divieto ai rinnovi automatici delle concessioni di suolo pubblico.

L'art. 12 della “Direttiva Bolkestein” (Dir. 2006/123/CE) stabilisce che *“1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”*.

In questo quadro si inserisce l'Accordo del 16 luglio 2015 che “estende” all'attività di vendita di quotidiani e periodici su suolo pubblico l'Intesa siglata in Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.

In particolare l'Intesa del 5 luglio 2012 relativa agli ambulanti si applicherà anche alle rivendite di quotidiani e periodici con particolare riferimento a:

- 1) **disposizioni transitorie**
- 2) **durata delle concessioni**
- 3) **disciplina delle procedure di selezione**

- 1) **Disposizioni transitorie:** tutte le concessioni scadute dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59 del 2010 sono prorogate di diritto di 7 anni dall'entrata in vigore del predetto decreto e quindi fino al 2017 (mentre le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 59 del 2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo).
- 2) **Durata delle concessioni:** la durata della singola concessione non potrà essere inferiore a 9 anni e non superiore a 12 anni per consentire al concessionario il recupero degli investimenti. La decisione è rimessa ai Comuni all'interno delle procedure di assegnazione. Tuttavia, tenuto conto del fatto che i Comuni nello stabilire la durata della concessione devono considerare fattori quali: le esigenze medie di investimento, il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento, la formazione etc., e che i Comuni devono garantire un'equa remunerazione del capitale investito dal singolo edicolante, si dovrebbe prevedere sempre una durata di 12 anni, anche in considerazione dei limitati volumi di vendita degli edicolanti e per analogia a quanto disposto per gli ambulanti (vedi Documento Unitario delle Regioni per l'attuazione dell'Intesa in materia di aree pubbliche del 23 gennaio 2013).
- 3) **Disciplina delle procedure di selezione:** in occasione della prima selezione successiva all'approvazione dell'Accordo, i Comuni devono applicare un particolare **critero di priorità a tutela della "maggiore professionalità acquisita"**. La professionalità valutabile è riferita sia all'**anzianità di impresa** che all'**anzianità di esercizio** in loco. Quindi, in occasione del primo bando (e nel caso di una pluralità di domande concorrenti), i Comuni non possono ignorare **"la professionalità acquisita"**, che è costituita:
 - a) dall'"anzianità di impresa" comprovata dalla registrazione al Registro Imprese. Nel caso di cessioni di azienda o di subentri, l'anzianità dell'avente causa si somma a quella del precedente titolare. In concreto vi sarà un vantaggio per le edicole "più vecchie" (ad esempio per gli ambulanti si è suggerito di attribuire 60 punti per anzianità di iscrizione superiori a 10 anni, 50 punti per anzianità fino a 10 anni e 40 punti per anzianità fino a 5 anni);
 - b) dall'"anzianità di esercizio" in loco. In concreto si attribuisce uno specifico peso alla "presenza" dell'edicolante in quell'area attribuendo un punteggio extra (sino al 40% del punteggio complessivo). Così operando si evita un diretto e specifico vantaggio al prestatore uscente ma se ne valorizza l'esperienza.

Nei centri storici o in aree aventi valore storico, artistico ambientale etc... possono essere previsti altri criteri relativi all'assunzione dell'obbligo del candidato a rendere compatibile la vendita di giornali con la funzione e la tutela territoriale (es. tipologia prodotti posti in vendita, caratteristiche del chiosco etc...). Per le concessioni di nuove aree destinate alla vendita di quotidiani e periodici si possono anche stabilire criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito.

I Comuni – salvo diversa determinazione nella pianificazione dell'utilizzo del suolo pubblico – devono conservare il **vincolo di destinazione d'uso nell'ambito della procedura di rinnovo della concessione** con una **procedura di selezione "specificata"** (procedura che dovrà specificatamente riguardare quella particolare attività cui l'Ente locale, nell'esercizio del suo potere discrezionale relativo all'ordinato sviluppo del territorio, ha destinato quella determinata porzione di suolo pubblico).

I Comuni, prima di indire le selezioni, come previsto dall'Intesa del 2012, devono dare la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della stessa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, devono dare comunicazione delle selezioni stesse, anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite, quelle provinciali delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati e presenti nel CNEL.

Ulteriori elementi interpretativi potranno essere apportati da Governo, Regioni e Enti locali allorquando approveranno gli atti interpretativi di relativa competenza.

Si deve poi ricordare che ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 59 del 2010 ***"Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario"***.

La vendita di quotidiani e periodi coinvolge motivi imperativi d'interesse generale (cfr. parere Commissione Europea prot. E-000827/2015 a seguito dell'interrogazione promossa dallo SNAG per la quale *"i punti vendita editoriali servono un motivo imperativo di interesse generale come definito all'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva sui servizi, e dal momento che i regimi di autorizzazione imposti sono non discriminatori e commisurati a conseguire l'obiettivo dell'interesse pubblico, potrebbero essere imposte determinate restrizioni"* rientrando tra i *"motivi imperativi di interesse generale"* motivi riconosciuti come tali dalla Corte di giustizia, quali ad esempio gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici o il mantenimento del pluralismo della stampa (articolo 4, paragrafo 8, e considerando 40 della direttiva sui servizi)."

Quindi, i Comuni, nelle procedure di selezione potranno tener conto delle specificità dell'attività di vendita della stampa e della necessità di tutelare il pluralismo dell'informazione, arrivando a definire regole specifiche per gli edicolanti.

Attenzione: è il Comune ad avere la competenza sia sul regolamento del suolo pubblico e dei relativi canoni di occupazione (o.s.p. e c.o.s.a.p.), sia per i relativi bandi ed è **con questo Ente locale che bisogna interfacciarsi per affrontare e risolvere le questioni relative al suolo pubblico.**

Il Presidente
(Abbiati Armando)
